

## **RICHIESTA DI CAMBIO COGNOME**

La persona interessata o i genitori esercenti la patria potestà, in caso di minori, devono fare domanda in carta da bollo da € 14.62 indirizzata al Ministero dell'Interno tramite il prefetto della provincia di residenza, completa di dichiarazione sostitutiva (in caso di minore deve essere compilata da entrambi i genitori). Nella domanda si devono dichiarare:

1. le complete generalità;
2. il possesso della cittadinanza italiana;
3. la modifica che si vuole apportare al cognome che si vuole assumere;
4. i motivi che caratterizzano la richiesta.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministero dell'Interno, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministero dell'Interno non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà i seguenti documenti alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno:

1. copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata;
2. la prova delle eseguite notificazioni quando queste siano state prescritte;

Il Ministero dell'Interno, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto.

Si fa presente che il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste possono essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

Chiunque intenda cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o cambiare il cognome perché ridicolo, vergognoso, o perché rivela origine naturale deve presentare la domanda e relativa dichiarazione sostitutiva al prefetto della provincia del luogo di residenza o al prefetto nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Nel caso di cognome/nome ridicolo o vergognoso la domanda va presentata in carta semplice.

Nella domanda si deve indicare la/le modifica/e che si vogliono apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere spiegando i motivi che ne caratterizzano la richiesta.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.

Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.

Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto.

Esenzione Fiscale: le domande, i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa nei seguenti casi:

- cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale.

NOTE:

1. decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione.

2. La domanda del cambio di nome o cognome per cittadini italiani minori, deve essere firmata da entrambi i genitori o da chi eserciti la patria potestà.

Si fa presente che il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste possono essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.